

dossier

XIX Legislatura

14 gennaio 2026

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

D.L. n. 180/2025 - A.C. 2761



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 598/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it – ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 536/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D25180b.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'inquinamento provocato dall'ILVA di Taranto</i>).....	10
Articolo 3 (<i>Disciplina delle imprese in amministrazione straordinaria non liquidatoria</i>)	13
Articolo 3-bis (<i>Finanziamento in favore di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale</i>)	14
Articolo 4 (<i>Stanziamiento per l'integrazione del reddito dei lavoratori in cassa integrazione salariale straordinaria dipendenti dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria</i>)	17
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	19

Schede di lettura

Articolo 1

(Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA e per sostenere le imprese dell'indotto)

L'articolo 1, al comma 1, autorizza Acciaieria d'Italia s.p.a. (ADI) ad **utilizzare le somme residue** trasferite precedentemente da ILVA s.p.a. – attualmente pari a **108 milioni di euro** – per una finalità ulteriore rispetto a quelle indicate nella norma che ne disponeva l'erogazione, ossia **per garantire la continuità operativa degli impianti** da essa gestiti.

Il **comma 1-bis**, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, rimodula nel triennio 2026-2028 la validità del Fondo, dalla dotazione di 1 milione di euro annui, istituito dalla legge di bilancio per il 2025 a **sostegno delle imprese dell'indotto** di ILVA.

L'articolo 1, al **comma 1**, fornisce l'autorizzazione all'utilizzo di **risorse preesistenti** per la continuità operativa degli impianti del complesso siderurgico di Taranto e degli altri stabilimenti collegati. Nello specifico, la norma **autorizza Acciaierie d'Italia s.p.a. (ADI)** in amministrazione straordinaria ad utilizzare **somme residue** che le erano state trasferite in precedenza dalla società ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, in ragione del finanziamento concesso in base all'[articolo 1, comma 1](#), del D.L. n. 92/2025 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025) pari a 200 milioni di euro.

La vicenda degli stabilimenti siderurgici dell'ILVA di Taranto rappresenta un caso complesso di crisi industriale, interventi statali e riconversione, con l'obiettivo di salvaguardare la produzione e l'occupazione, completare il risanamento ambientale e trovare un acquirente per gli *asset* produttivi. L'ex ILVA, ammessa all'amministrazione straordinaria nel 2015 a causa dell'insolvenza, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e finanziari per garantire la continuità produttiva e il risanamento ambientale.

Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, destinataria del provvedimento in commento, è la società che attualmente gestisce gli impianti produttivi. Dopo l'insolvenza dell'azienda del 2015 e l'ingresso di ArcelorMittal (attraverso la società AM InvestCo Italy) nel 2017, infatti, lo Stato italiano è intervenuto con finanziamenti e partecipazioni, tra cui l'ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo (poi rinominata Acciaierie d'Italia Holding - ADI).

Nel 2024, ADI è stata ammessa all'amministrazione straordinaria su richiesta di Invitalia, e la procedura è stata estesa anche alle sue controllate. Sono state avviate **procedure di vendita** congiunte degli asset ILVA e ADI, che hanno portato a diverse offerte nel corso 2025.

Parallelamente, sono stati stanziati significativi finanziamenti e misure di sostegno specifiche per le PMI fornitrici del gruppo ILVA/ADI.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 92/2025 – cui l'articolo in commento fa riferimento – ha previsto l'erogazione ad ILVA s.p.a. di **finanziamenti**

pari a 200 milioni di euro per il 2025, al fine di supportare gli interventi urgenti di **manutenzione**, ripristino ambientale e adeguamento degli impianti siderurgici e di assicurarne adeguati standard di **sicurezza**. L'erogazione delle somme è avvenuta, su specifica e motivata richiesta dei commissari, con **decreto del MIMIT** di concerto col MEF dell'8 agosto 2025 (decreto ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 25 agosto 2025) e l'importo è stato trasferito da ILVA ad Acciaierie d'Italia. Il richiamato articolo ha previsto, infatti, che le somme stanziare potessero essere utilizzate direttamente da ILVA s.p.a. o, su richiesta dei commissari, trasferite a Acciaierie d'Italia s.p.a. La previsione relativa alla copertura degli oneri è contenuta nell'[articolo 11](#) del medesimo D.L. n. 92/2025. Per il commento degli articoli di interesse del D.L. n. 92/2025 si rimanda al [dossier](#) curato dal Servizio Studi di Camera e Senato).

Per maggiori approfondimenti su questi passaggi si rimanda al tema curato dal Servizio Studi della Camera su l'[ex ILVA di Taranto: focus su vicende societarie, finanziamenti statali, profili ambientali e tutela occupazionale](#).

L'articolo in commento prevede che le somme residue siano utilizzate per una **finalità ulteriore** rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 92/2025, ossia **anche per garantire la continuità operativa** degli impianti di cui la società ADI ha la gestione. La relazione illustrativa allegata al decreto in commento precisa che l'estensione dell'autorizzazione all'utilizzo delle somme sarebbe dovuta a due ragioni:

- da un lato, alla prevista **cessione a terzi** del compendio aziendale, programmata sulla base dell'invito a manifestare interesse pubblicato il 25 luglio 2024, il cui termine è scaduto il 26 settembre 2025 (il 27 settembre 2025 i commissari hanno [comunicato](#) che, entro il suddetto termine, sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex ILVA);
- dall'altro, alle peculiarità della produzione di acciaio con altoforni alimentati a carbone in quanto, ove ciò non fosse possibile, dovrebbe ricorrersi alla **procedura di sicurezza** e salvaguardia ambientale per lo spegnimento degli altoforni e batterie Coke.

Per ciò che attiene alle **somme rimanenti**, nella medesima relazione del Governo si legge che dalla somma di 200 milioni di euro oggetto di prestito e già trasferita ad ADI, residuano **circa 108 milioni di euro**, in quanto ADI, in adempimento degli obblighi di rendicontazione connessi al prestito in parola, **risulta avere speso circa 92 milioni di euro** per:

- investimenti negli altoforni (AFO 2, AFO4, AFO1);
- manutenzione ordinaria e manutenzioni straordinarie per l'ambiente;
- investimenti conseguenti alla nuova prescrizione AIA;
- investimenti nel Piano di ripartenza.

La relazione tecnica precisa altresì che, trattandosi di una **nuova destinazione** di somme residue di un finanziamento già erogato, la disposizione in esame non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Governo

afferma altresì che la disposizione non necessita di nuovi provvedimenti attuativi, né di modifiche da apportare a precedenti provvedimenti e che l'ulteriore finalità cui sono dirette le somme dovrà tenere conto delle **prescrizioni indicate dalla Corte dei Conti in sede** di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto del MIMIT dell'8 agosto 2025.

In sede di esame parlamentare è stato aggiunto il **comma 1-bis**, che prevede lo **slittamento di un anno** – dal triennio 2025-2027 al triennio 2026-2028 – delle annualità di impiego delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 201, della legge di bilancio per il 2025 a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA. In particolare, il comma 201 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024 ha istituito nello stato di previsione del MIMIT, un **Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto di ILVA**, con una dotazione di **1 milione di euro** per ciascun anno del triennio così ridefinito.

Si ricorda che il successivo comma 202 della medesima legge di bilancio 2025 ha previsto che il contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti e il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA. Il comma 203 ha precisato che il fondo è specificamente volto a erogare un **contributo a fondo perduto** da concedere nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*). Il [D.M. 6 novembre 2025](#) ha disciplinato le modalità di attuazione di tale fondo.

Il comma 1-bis del decreto-legge in esame dispone infine che ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIMIT.

Articolo 2

(Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'inquinamento provocato dall'ILVA di Taranto)

L'**articolo 2** integra la disciplina del Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, al fine di consentire, a decorrere dall'esercizio 2025, di incrementare gli indennizzi già pagati, nei casi in cui l'importo liquidato sia inferiore a quello riconosciuto, con priorità per i soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.

L'articolo in esame integra la disciplina del Fondo per gli indennizzi dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, recata dall'[art. 77, commi 2-bis](#) e seguenti, del D.L. n. 73/2021 (v. *box* seguente).

Tale integrazione, operata attraverso l'inserimento di un comma aggiuntivo dopo il comma *2-ter*, stabilisce che, **a decorrere dall'esercizio finanziario 2025**, la dotazione finanziaria annuale del fondo in questione può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma *2-quater* (v. *box* seguente), **a incrementare gli indennizzi già pagati, nei casi in cui l'importo liquidato sia inferiore a quello riconosciuto.**

Viene altresì disposto che tali incrementi sono attribuiti **prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.**

La relazione illustrativa sottolinea che nelle annualità precedenti il 2025, “in ragione della capienza del fondo, delle domande presentate e dell'ammontare dei danni indennizzabili portato da ciascuna istanza, è stato necessario decurtare proporzionalmente – con percentuali ricomprese tra il 10% ed il 70% – l'ammontare degli indennizzi erogati”. La stessa relazione evidenzia che, invece, per l'esercizio 2025 sono state presentate solamente 16 istanze di indennizzo per un valore poco inferiore ad euro 120.000, pertanto “il ridotto numero delle istanze a valere sulle dotazioni del Fondo per l'annualità 2025 consente di ritenere che residueranno somme consistenti non utilizzate”.

L'articolo in esame si propone quindi di utilizzare tali somme per incrementare gli indennizzi liquidati in forma ridotta nelle annualità precedenti.

• ***Il Fondo per i danni da inquinamento causati dall'ILVA di Taranto***

Le risorse del Fondo

L'[art. 77, comma 2-bis](#), del D.L. 73/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del *made in Italy*),

un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata:

- dall'art. 1, comma 278, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di **4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**;
- dall'art. 1, comma 897, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), di **0,9 milioni di euro per l'anno 2025**.

La disciplina del Fondo

La disciplina del Fondo in questione è recata dai **commi da 2-ter a 2-quinquies** dell'art. 77 del D.L. 73/2021.

Il comma *2-ter* dispone che hanno diritto di accesso al fondo in questione, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico della società ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

Il comma *2-quater* dispone che gli indennizzi di cui trattasi sono riconosciuti nella misura stabilita con la succitata sentenza definitiva di risarcimento dei danni o con provvedimento di insinuazione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Il successivo comma *2-quinquies* ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione delle **condizioni e delle modalità per la presentazione della richiesta** per l'accesso al fondo e **per la liquidazione dell'indennizzo**.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il **D.M. 23 settembre 2022** che, come precisato dall'art. 2 del medesimo decreto, “definisce le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al fondo, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo ed alle relative modalità di erogazione”.

Tale decreto è stato modificato e integrato dall'art. *6-quater* del D.L. 51/2023. In particolare tale decreto-legge ha inserito il nuovo comma *2-bis* dell'art. 6 che dispone che le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno.

Nella risposta all'[interrogazione 4/04092](#), resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 4 febbraio 2025, viene evidenziato che “i danni per i quali sono stati predisposti i citati indennizzi si riferiscono al periodo in cui non era stata ancora predisposta la copertura dei parchi minerali per ridurre la diffusione delle polveri di ferro e carbone che hanno a lungo afflitto la città di Taranto, a danno degli immobili ivi presenti e dei suoi cittadini”.

L'erogazione degli indennizzi

Nella succitata risposta all'interrogazione 4/04092 viene ricordato, in relazione all'assegnazione delle risorse del Fondo, che “con decreto interministeriale del 23 settembre 2022 e decreto direttoriale del 3 gennaio 2023, sono state stabilite le modalità di presentazione delle istanze da parte dei richiedenti e le procedure di erogazione degli indennizzi. Pertanto, già nel 2023, con decreto ministeriale del 1° dicembre 2023, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in sinergia con ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha provveduto ad effettuare le istruttorie relative ad oltre 400 richiedenti e ad erogare l'intero importo disponibile per il 2023 alla procedura di amministrazione straordinaria, affinché i commissari potessero disporre i bonifici a favore dei beneficiari, pari a 3,5 milioni di euro. **Per l'anno 2024**, hanno presentato richiesta di indennizzo ad ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria oltre 1.900 soggetti, un numero quasi quintuplicato rispetto a quello dell'anno precedente. Per ognuna delle istanze ricevute, ai fini dell'esame ed approvazione delle stesse da parte del Ministero, deve essere avviata una verifica preliminare da parte della procedura di amministrazione straordinaria e un'istruttoria da parte di una Commissione tecnica istituita a tale scopo presso lo stesso Ministero, che ha il compito di verificare la completezza della documentazione e la rispondenza dei requisiti a quanto stabilito dalle norme in materia. Nonostante l'ingente numero di istanze pervenute per il 2024, il Ministero ha comunque **emesso il decreto di impegno e pagamento in data 4 dicembre 2024**, con conseguente trasferimento alla procedura dell'intero importo disponibile per l'annualità 2024 pari a 4 milioni di euro. In tal caso, con riferimento all'annualità 2024, il totale degli indennizzi richiesti supera i 12 milioni di euro, a fronte di una dotazione del Fondo di 4 milioni di euro. Di conseguenza **gli importi spettanti sono stati ridotti proporzionalmente, attestandosi al 30 per cento circa di quanto richiesto per ciascun beneficiario**”.

Come ricordato in precedenza, la relazione illustrativa sottolinea che nelle annualità precedenti il 2025 “in ragione della capienza del fondo, delle domande presentate e dell'ammontare dei danni indennizzabili portato da ciascuna istanza, è stato necessario decurtare proporzionalmente – con percentuali ricomprese tra il 10% ed il 70% – l'ammontare degli indennizzi erogati” e che, invece, **“entro il 31 luglio 2025 la procedura ha ricevuto n. 16 istanze di indennizzo a valere sulle dotazioni del Fondo per l'anno 2025 per un valore poco inferiore ad euro 120.000**. Nell'anno in corso, dunque, il ridotto numero delle istanze a valere sulle dotazioni del Fondo per l'annualità 2025 consente di ritenere che residueranno somme consistenti non utilizzate”.

L'articolo in esame si propone quindi di utilizzare tali somme per incrementare gli indennizzi liquidati in forma ridotta nelle annualità precedenti.

Articolo 3 (Disciplina delle imprese in amministrazione straordinaria non liquidatoria)

L'**articolo 3, comma 1**, modificato durante l'esame parlamentare, specifica che le imprese di interesse strategico nazionale, in amministrazione straordinaria non liquidatoria, ammesse al programma di cessione dei complessi aziendali, **non sono da ritenersi in stato di difficoltà**. Il **comma 3** ribadisce che l'amministrazione straordinaria di un'impresa di interesse strategico nazionale può accedere agli incentivi del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**.

L'**articolo 3, comma 1**, chiarisce che le **imprese di interesse strategico nazionale**, ammesse al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'[articolo 27, comma 2, lettera a\), del d.lgs. n. 270/1999](#), nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria **non sono da ritenere in difficoltà**. Sul sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è presente l'[elenco](#) delle imprese in amministrazione straordinaria in base al decreto legislativo n. 270/1999.

Con una modifica apportata **durante l'esame parlamentare al Senato**, è stato espunto il riferimento alla possibilità per tali imprese di accedere alle agevolazioni previste per far fronte al forte consumo di energia elettrica, così come previsto dall'[articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 131/2023](#).

Conseguentemente, è **stato soppresso il comma 2** che conteneva la copertura finanziaria.

Il **comma 3**, intervenendo sulla disciplina degli incentivi del **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**, ribadisce, anche in questo caso, che è possibile per l'amministrazione straordinaria di un'impresa, di cui al comma 1, di accedere alle risorse del citato Fondo.

Per un approfondimento sul Fondo per la transizione energetica, si veda il seguente [link](#).

Articolo 3-bis
(Finanziamento in favore di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

L'**articolo 3-bis**, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, prevede la facoltà di erogare un finanziamento a titolo oneroso fino a **149 milioni di euro** per l'anno 2026 in favore di ILVA s.p.a. La misura mira a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora la **procedura di cessione** a terzi non si concluda entro il 30 gennaio 2026.

L'**articolo 3-bis** – inserito nel corso dell'esame parlamentare al Senato tra le misure volte a garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti siderurgici di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria – prevede al **comma 1** la facoltà di erogare un **finanziamento** a titolo oneroso in favore di ILVA s.p.a. in a.s., per un importo massimo di **149 milioni di euro**, erogabili nel 2026 in una o più soluzioni.

La misura è finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività produttiva **nel caso in cui la cessione del compendio aziendale a terzi non si perfezioni entro il 30 gennaio 2026**.

L'erogazione è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto è adottato su richiesta dell'organo commissariale, previa presentazione di un **piano di gestione transitoria** che risulti correlato allo stato e alle tempistiche previste per la conclusione della procedura di cessione dei compendi aziendali.

La disposizione prevede che le risorse possano essere utilizzate direttamente da ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria ovvero trasferite, su richiesta dell'organo commissariale, ad **Acciaierie d'Italia s.p.a.** in amministrazione straordinaria.

Il **comma 2** disciplina le condizioni economiche e le modalità di rimborso del predetto finanziamento.

La disposizione prevede che il finanziamento sia erogato applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento maggiorato di **400 punti base (4%)**. Tale parametro è definito in conformità alla [comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02](#), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

La **restituzione** di capitale e interessi deve avvenire entro **sei mesi** dall'erogazione. La norma stabilisce che il rimborso avvenga a valere sul ricavato della cessione del compendio aziendale in **prededuzione** e con priorità assoluta rispetto a ogni altro credito della procedura **diverso dai crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati** (di cui all'[articolo](#)

[2751-bis](#), primo comma, n.1 del codice civile). Al di là di questi, la restituzione avviene in prededuzione e con priorità rispetto ad ogni altro credito della procedura, siano essi prededucibili o concorsuali, in deroga all'[articolo 222](#) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019): tale deroga consente al credito statale di essere soddisfatto anteponendosi anche ai creditori muniti di cause legittime di prelazione (pegno o ipoteca), che ordinariamente, in sede di riparto dell'attivo, potrebbero vantare diritti di preferenza anche rispetto ad alcuni crediti prededucibili.

Qualora le risorse ricavate dalla cessione siano **insufficienti** a ripagare il prestito, dell'obbligazione di restituzione risponde solidalmente la società cessionaria del compendio aziendale, all'esito della procedura di cessione, ferma restando la possibilità per lo Stato di insinuarsi al passivo della procedura.

La menzionata comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 definisce la metodologia per determinare i tassi di riferimento e di attualizzazione utilizzati nel controllo degli aiuti di Stato. Il calcolo si basa sul tasso **IBOR a un anno** (o tassi del mercato monetario se questo non è disponibile), a cui viene sommato un **marginale variabile** che dipende dal rating dell'impresa. Secondo la Comunicazione, 400 punti base si applicano in tre casi principali:

- impresa con *rating* “**Soddisfacente**” (**BB**) ma con garanzie “**Basse**”;
- impresa con *rating* “**Scarso**” (**B**) con garanzie “**Normali**”;
- impresa in “**Difficoltà finanziarie**” (**CCC e inferiore**) ma con garanzie “**Elevate**”.

La situazione di ILVA s.p.a. sembra ricadere in quest'ultimo caso. La comunicazione della Commissione definisce come “**garanzie elevate**” quelle in cui la perdita prevista in caso di default (LGD) è uguale o inferiore al 30%, in linea con le garanzie fornite dalla prededuzione con priorità rispetto ad ogni altro debito pregresso.

Secondo quanto disposto dal **comma 3**, l'erogazione del prestito non può avvenire prima che il regime di aiuto sia stato **autorizzato dalla Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.

Si ricorda che l'articolo 108, par. 3 TFUE stabilisce due obblighi in capo agli Stati membri:

- **obbligo di notifica preventiva**: gli Stati devono comunicare alla Commissione europea “in tempo utile” qualsiasi progetto diretto a istituire nuovi aiuti o a modificare aiuti esistenti;
- **obbligo di sospensione (clausola di *standstill*)**: lo Stato membro interessato **non può dare esecuzione** alle misure progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sulla loro compatibilità con il mercato interno.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al *dossier* curato dal Servizio Studi della Camera sugli [aiuti di Stato](#).

Infine, il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dalla misura in **149 milioni di euro per l'anno 2026** e ne individua la relativa copertura finanziaria:

- quanto a **19.131.552 euro**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A), iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (programma «Fondi di riserva e speciali»), utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- quanto a **129.868.448 euro**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al credito d'imposta a favore delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della **microelettronica**, di cui all'[articolo 5](#), comma 1, del decreto-legge n. 104/2023.

Articolo 4
(Stanziamiento per l'integrazione del reddito dei lavoratori in cassa integrazione salariale straordinaria dipendenti dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria)

L'**articolo 4** reca uno stanziamento in favore della società Acciaierie d'Italia s.p.a., società, attualmente in amministrazione straordinaria, titolare di impianti dell'ex gruppo ILVA; lo stanziamento è pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni per l'anno 2026 ed è disposto al fine dell'**integrazione**, da parte della medesima amministrazione straordinaria, della misura del **trattamento di integrazione salariale straordinaria** percepito, negli anni 2025 e 2026 (in base a interventi di proroga), da lavoratori dipendenti dei relativi stabilimenti produttivi; l'integrazione di cui al presente articolo è disposta anche in relazione alla formazione professionale per la **gestione delle bonifiche**. Il medesimo articolo definisce le modalità di accredito e di rendicontazione delle risorse in oggetto. Gli oneri inerenti a queste ultime sono reperiti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione¹.

Gli importi relativi allo stanziamento in oggetto sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia s.p.a. mediante un decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento dei medesimi importi alla società; la suddetta amministrazione straordinaria della società, entro la fine del mese successivo a quello di erogazione dell'ultima mensilità, trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS il rendiconto dell'effettiva spesa sostenuta e procede alla restituzione delle risorse non utilizzate, secondo le modalità definite dal summenzionato decreto ministeriale. *Si valuti l'opportunità di specificare quali siano gli organi competenti per l'emanazione del decreto.*

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto² osservano che l'INPS è in grado di attivare il meccanismo di rimborso delle risorse non utilizzate e che l'utilizzo effettivo della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione corrisponderà alle sole somme risultanti come spese in sede di rendiconto.

Le medesime relazioni illustrativa e tecnica indicano che, in base ad ammissione disposta il 3 ottobre 2025, i lavoratori della società in oggetto collocati in cassa integrazione salariale straordinaria sono 4.450 e che lo stanziamento in esame è stato così quantitativamente determinato al fine di integrare il trattamento di cassa integrazione straordinaria di circa 4.500 lavoratori per il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

¹ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 n. 185/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.](#)

² Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell'[A.S. n. 1731.](#)

Si ricorda che interventi analoghi di integrazione del reddito dei lavoratori degli stabilimenti in oggetto collocati in cassa integrazione straordinaria sono stati disposti in precedenza (cfr., per l'intervento iniziale, l'articolo 1-*bis* del [D.L. n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18](#), e, per l'ultimo intervento precedente a quello in esame, l'articolo 1, comma 192, della [L. n. 207/2024](#)).

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **2 dicembre 2025**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1** del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.